Articolo 2. Ai fini dell'articolo precedente, il prefetto convoca in riunione collegiale — di regola — tutti i mesi e inoltre, ogni qualvolta egli creda, i seguenti funzionari, per avere notizie sull'andamento generale dei servizi a cui ciascuno soprintende, e per impartire opportune direttive:

1º) l'intendente di finanza;

- 2º) il provveditore agli studi, nelle provincie ove ha sede, e un funzionario o un capo di istituto da lui delegato nelle altre provincie;
 - 3º) i subeconomi dei benefici vacanti; 4º) l'ingegnere capo del Genio civile;

5°) il direttore provinciale delle poste e dei telegrafi;

6º) l'ispettore forestale;

7º) i direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura;

8º) l'ingegnere capo del Regio corpo delle miniere;

9º) l'ispettore del lavoro;

10º) i commandanti di porto dei maggiori scali marittimi della provincia.

Alle riunioni collegiali possono essere chiamati a partecipare anche i procuratori del Re dei tribunali della provincia, per gli affari amministrativi di loro competenza, e quanti altri capi di uffici che svolgano la loro attività nell'ambito della provincia, ritenga di volta in volta opportuno convocare.

Ai fini dell'articolo I, il prefetto può invitare presso di sè i funzionari

di cui sopra, anche separatamente.

Articolo 3. Egualmente, ai fini dell'articolo 1, e salvo sempre le eccezioni in detto articolo contemplate, il prefetto invigila — entro la circoscrizione della provincia — su tutto il personale delle varie Amministrazioni statali, fermo restando il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, circa lo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

2) Reform der Gemeindeverwaltung

a) Schaffung des Amtes des Podestà (Amtsbürgermeister) und der Gemeindekonsulta.

Istituzione del Podestà e della Consulta municipale nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti.

Legge 4 febbraio 1926, n. 237 (Gazzetta Ufficiale, 18 febbraio 1926, n. 40)

Articolo 1. Nei Comuni la cui popolazione non eccede i 5000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, l'Amministrazione è affidata ad un Podestà, assistito, ove il Prefetto lo ritenga possibile, da una Consulta municipale.

Articolo 2. Il Podestà è nominato con decreto Reale.

Dura in carica cinque anni e può essere sempre confermato. Z. ausl. öff. Recht u. Völkerr. Bd. 2. T. 2: Urk. 38 Il Prefetto può trasferire il Podestà da un comune all'altro della provincia e proporne al Ministero dell'interno la revoca, che è disposta con decreto Reale.

Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame nè amministrativo, nè giudiziario.

Articolo 3. La Consulta municipale si compone di cittadini che non si trovino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e d'incompatibilità previste dagli articoli 25 e 26 della legge comunale e provinciale.

Articolo 4. I consultori municipali, il cui numero, determinato per ciascun Comune dal Prefetto, non può essere inferiore a sei, sono nominati con decreto prefettizio, per un terzo direttamente, e per due terzi su designazione degli enti economici, dei sindacati e delle associazioni locali.

Il prefetto determina altresì, gli enti economici, i sindacati e le associazioni locali, ai quali compete la designazione, ed il numero dei rappresentanti a ciascuno assegnati. Gli enti economici, i sindacati e le associazioni locali designano tre nomi per ogni rappresentante assegnato.

Articolo 5. Il Podestà esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale conferisce al sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale.

La Consulta municipale ha attribuzioni meramente consultive; essa dà parere su tutte le materie che il Podestà crede di sottoporle.

Il parere della Consulta municipale è obbligatorio in merito alle deliberazioni del Podestà concernenti l'approvazione del bilancio, gli impegni attivi e passivi vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, la contrattazione dei prestiti, la imposizione dei tributi, l'alienazione di beni patrimoniali, la assunzione diretta di pubblici servizi.

Quando, in questi casi, il parere della Consulta municipale sia contrario alle proposte del Podestà, questi dovrà farne constare nel verbale delle relative deliberazioni.

Articolo 6. Sono applicabili al Podestà le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge comunale e provinciale per il sindaco.

Articolo 7. Il Podestà può delegare a ciascun consultore municipale speciali incarichi nell'amministrazione del comune.

Articolo 8. Nei comuni di popolazione eccedente quella indicata dall' articolo 1, l'amministrazione può essere affidata, in conformità delle norme stabilite dalla presente legge, a un Podestà, quando i rispettivi Consigli comunali siano stati sciolti due volte nel periodo di due anni.

Il provvedimento previsto dal presente articolo è adottato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, udito il Consiglio dei ministri.

Articolo 9. Per essere nominato Podestà occorre:

a) essere maggiore di età;

b) essere cittadino italiano;

c) non aver subito condanne per i titoli indicati nell'articolo 25 della legge comunale e provinciale, nonchè per delitti contro la sicurezza

dello Stato (titolo I del Codice penale);

d) aver conseguito, almeno, il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero titoli di studio, dei quali sia riconosciuta dal provveditore agli studi l'equipollenza.

Il titolo di cui alla lettera d) non è necessario:

1º per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 col grado di ufficiale o sottufficiale presso truppe in zona di operazione;

2º per coloro che abbiano ricoperto, per non meno di un anno, con capacità e competenza amministrative, l'ufficio di sindaco o di commissario Regio o prefettizio o di segretario comunale.

Articolo 10. Due o più comuni finitimi, che, complessivamente, non superino i 5000 abitanti, possono, con decreto Reale, essere affidati all'amministrazione di un solo Podestà.

Articolo 11. Il Podestà e i consultori municipali, prima di entrare in funzione, prestano, dinanzi al prefetto, il giuramento di cui all' articolo 150 della legge comunale e provinciale.

Articolo 12. L'ufficio di Podestà e di consultore municipale è

gratuito.

In casi assolutamente eccezionali, e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell' Ente, il prefetto può assegnare al Podestà una indennità di carica, che grava sul bilancio del comune o dei comuni

di cui egli ha l'amministrazione.

Articolo 13. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del Podestà che riguardano le materie indicate nell'articolo 217 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148) e quelle relative alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, a svincoli di cauzione ed a ritiro di capitali.

Tutte le altre deliberazioni del Podestà sono sottoposte all' approva-

zione del prefetto.

Articolo 14. Alle deliberazioni del Podestà, che per la legge comunale e provinciale sarebbero di competenza della Giunta o del Consiglio comunale, è applicabile il disposto dell' articolo 128 della legge

Articolo 15. Il Governo del Re è autorizzato a stabilire la data in cui verranno a cessare le amministrazioni ordinarie e straordinarie dei comuni indicati nell'articolo I della presente legge, per far luogo all'inizio delle funzioni del Podestà e delle Consulte municipali.

Articolo 16. Il Governo del Re è autorizzato altresì a pubblicare un nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, modificando le disposizioni di questa per metterla in armonia coi principi informatori della presente legge.